

Ai SUAP delle Provincie di Arezzo, Grosseto, Siena
e p.c. ai Responsabili di Unità Funzionale SPVSA
e ai Responsabili di Unità Funzionale IPN

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 – disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Allegato 2 Sezione 8 "Tariffe per il riconoscimento condizionato e definito, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni" - Comunicazione

La presente per comunicare che dal 1 gennaio 2022 sarà in vigore il Decreto in oggetto che fissa le tariffe o diritti obbligatori ed altre tariffe o diritti richiamati dagli articoli 79 ed 80 del Regolamento (UE) 625 del 15 marzo 2017 che, all'articolo 21, abroga il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

In particolare nella Sezione 8 dell'Allegato 2 della norma sono stabilite, su base nazionale, le tariffe che gli Operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i procedimenti inerenti:

- 1- **riconoscimenti** condizionati e definitivi degli stabilimenti di alimenti
- 2- **riconoscimenti** degli stabilimenti di mangimi
- 3- **riconoscimenti** di sottoprodotti di origine animale
- 4- **riconoscimenti** condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429
- 5- **autorizzazioni** rilasciate nelle funzioni di Autorità Competente
- 6- **registrazioni** degli stabilimenti del settore alimentare (articolo 6 del Reg. CE 852/04) e dei mangimi (articolo 9 Reg. 183/2005) che sono effettuate con S.C.I.A. su canale telematico

Per quanto attiene le tariffe relative ai riconoscimenti comunitari si comunica che a decorrere dal 1 gennaio 2022 l'importo non sarà corrisposto in modo anticipato dall'Operatore, ma sarà richiesto dall'Azienda USL sulla base degli accertamenti effettuati dalla UF SPVSA di zona, analogamente si procederà per la tariffa prevista per il rilascio delle Autorizzazioni nelle funzioni di Autorità competente.

Per quanto attiene invece la tariffa forfettaria per per **le nuove registrazioni e gli aggiornamenti** della registrazione, il cui importo è fissato in € 20, si comunica che, in attesa che l'Azienda USL completi l'adeguamento tecnologico che consentirà agli operatori utilizzare PagoPA - pagamento spontaneo, continuano a rimanere validi i pagamenti effettuati con bollettino di c.c. postale, bonifico bancario da effettuarsi sui seguenti conti:

- **Provincia di Arezzo IBAN IT 75 Y 07601 02800 001037596903 o Conto Corrente Postale n. 1037596903, intestati entrambi a "AZIENDA USL TOSCANA SUD EST" causale pagamento: Proventi d.lgs. 32/2021**
- **Provincia di Grosseto IBAN IT 96 L 07601 14300 000048957443 o Conto Corrente Postale n. 48957443, intestati entrambi a "AZIENDA USL TOSCANA SUDEST" causale pagamento: Proventi d.lgs. 32/2021**
- **Provincia di Siena IBAN IT 82 J 07601 02800 001037596861 o Conto Corrente Postale n. 1037596861, intestati entrambi a "AZIENDA USL TOSCANA SUD EST" , causale pagamento: proventi d.lgs. 32/2021.**

La ricevuta di pagamento dovrà essere inserita dall'Operatore su piattaforma STAR per le successive verifiche di competenza USL.

In merito ai soggetti tenuti al pagamento, si informa che l'articolo 1, comma 6 del decreto esclude:

- gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore dr. Giorgio Briganti

Via Cimabue, 109 58100 Grosseto
tel. 0564485161
fax 0564486667

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Struttura organizzativa
certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:
www.uslsudest.toscana.it

PEC:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON SONO dovute nei seguenti casi:

1. sospensione o revoca del riconoscimento
2. sospensione o cessazione dell'attività di uno stabilimento registrato
3. variazione della toponomastica
4. variazione di rappresentante legale di società di capitali

I nuovi importi vanno a sostituire le seguenti voci del tariffario regionale della prevenzione collettiva, che cesseranno pertanto di essere valide dal 1 gennaio 2022:

- Z34 - Registrazione /notifiche imprese del settore alimentare dei sottoprodotti e dei mangimi, comprese scia (nuove attività subingressi e variazioni tipologia produttiva)
- Z34 bis - Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o commerciale, mostre fiere ecc...
- SA6 - Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, per modifiche strutturali e/o impiantistiche di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) di sottoprodotti di origine animale e di stabilimenti operanti nel settore alimentazione animale
- SA7 - Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) e sottoprodotti di origine animale già autorizzati/riconosciuti
- SA8 - Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali
- T1 - Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004
- T2 - Cambio di ragione sociale di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004
- Vet 30 - Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'area mai classificata, o classificazione di una nuova zona di produzione in un'area già classificata ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali senza concessione) [per questo procedimento si applicherà sia la sezione 8 dell'Allegato 2 del Decreto e l'articolo 6, comma 15 - tariffa su base oraria]
- Vet 36 a, b, c - Autorizzazione/Registrazione imprese di acquacoltura [per questo procedimento si applicherà sia la sezione 8 dell'Allegato 2 del Decreto e l'articolo 6, comma 15 - tariffa su base oraria]

Eventuali ed ulteriori aggiornamenti in merito saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte della scrivente Dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore
Del Dipartimento della Prevenzione
Dr. Giorgio Briganti